\

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr. **481** Del **08/10/2026**

OGGETTO:

ADOZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE AL P.R.G. 2023 VIGENTE, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 33 c. 12 DELLA L.R. 19/2023 E DEGLI ARTT. 15 c. 5 E 30 DELLA L.R. 34/1992, RELATIVA ALLO STRALCIO DALL'ELENCO DEGLI EDIFICI DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO (ART. 42 DELLE N.T.A.) DI UN EDIFICIO IN LOCALITÀ MADONNA PONTE (SCHEDA M31N04).

L'anno **Duemilaventisei**, il giorno **Otto** del mese di **Ottobre** dalle ore **09:10** nella Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1)	**Luca Serfilippi**	Sindaco	Presente
2)	**Loretta Manocchi**	Vice Sindaco	Presente
3)	**Alberto Santorelli**	Assessore anziano	Assente
4)	**Alessio Curzi**	Assessore	Presente
5)	**Gianluca Ilari**	Assessore	Presente
6)	**Loredana Maria Laura Maghernino**	Assessore	Presente
7)	**Mauro Talamelli**	Assessore	Presente
8)	**Lucia Tarsi**	Assessore	Presente

Presenti: **7** Assenti: **1**

Assume la presidenza **Luca Serfilippi**.
E' altresì presente il Segretario Generale **Davide Giacomo Pratico'** che partecipa con funzioni di consulenza e di verbalizzazione.

\

OGGETTO:

ADOZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE AL P.R.G. 2023 VIGENTE, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 33 c. 12 DELLA L.R. 19/2023 E DEGLI ARTT. 15 c. 5 E 30 DELLA L.R. 34/1992, RELATIVA ALLO STRALCIO DALL'ELENCO DEGLI EDIFICI DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO (ART. 42 DELLE N.T.A.) DI UN EDIFICIO IN LOCALITÀ MADONNA PONTE (SCHEDA M31N04).

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'allegato al vigente Piano Regolatore Generale denominato *"PC4 - Schede edifici di valore storico e architettonico riportanti il censimento dei manufatti extraurbani previsto dalla LR/13 del 1990"* individua in uno specifico elaborato i fabbricati rurali esistenti che rivestono valore storico architettonico ai sensi dell'art. 15, comma 2 della L.R. 13/1990 "Norme Edilizie per il territorio agricolo";

- la variante in oggetto riguarda un'edificio localizzato nel Comune di Fano in loc. Madonna Ponte, identificato al Catasto Fabbricati al foglio 64, particella 89 (come da elaborati grafici allegati);

- l'immobile ricade in zona omogenea *"E3 – Zone agricole di rispetto"* del vigente PRG ed è individuato con la sigla M31N04 nel citato allegato *"PC4 - Schede edifici di valore storico e architettonico riportanti il censimento dei manufatti extraurbani previsto dalla LR/13 del 1990";*

- attualmente, a causa dello stato di abbandono e per effetto degli agenti atmosferici, la costruzione si presenta fatiscente e per buona parte crollata, tale da compromettere le sue caratteristiche di autenticità;

- in data 09/06/2026 prot. 54428 la proprietà <OMISSIS>, anche a firma del tecnico Ing. Luca Pianosi, ha presentato una proposta di variante al P.R.G. vigente (approvato con D.C.C. n. 195 del 18/12/2025) finalizzata allo stralcio dall'elenco degli edifici di valore storico architettonico (art. 42 delle NTA) del fabbricato rurale in argomento sito in località Madonna Ponte (scheda M31N04);

- con note prot. 56651 del 15/06/2026, prot. 57406 del 16/06/2026, prot. 58088 del 18/06/2026 e prot. 71629 del 27/07/2026 la proprietà ha trasmesso al Comune di Fano la documentazione ad integrazione della proposta di variante di cui sopra;

- la proposta di variante che è stata avanzata consiste essenzialmente nello stralcio dell'edificio dal documento allegato al P.R.G. vigente, in modo da *poter procedere con un **INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE** che preveda la "**DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE**" del fabbricato esistente, che garantirebbe il raggiungimento degli standard prestazionali delle nuove costruzioni sia a livello di risparmio energetico che strutturali antisismici, pur mantenendo le caratteristiche tipologiche e costruttive del fabbricato originario nel rispetto della LEGGE REGIONALE 8 marzo*

\

1990, n. 13;

- in particolare come si evince dalla relazione a firma dell'Ing. Luca Pianosi, *"Secondo quanto previsto dalla **SCHEDA M31 N04**, sull'immobile in oggetto è consentito un intervento di "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO" che consiste, così come definito dal D.P.R. 380/2001, nel prevedere gli "Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.*
Visto lo stato di precarietà e l'avanzato stato di degrado dell'immobile, a causa dello stato di abbandono senza le dovute opere manutentive, è stato necessario procedere con le lavorazioni preliminari di messa in sicurezza sia per preservare quanto rimasto del fabbricato, sia per potervi accedere e lavorare nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 per i Lavori in sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.
Nello specifico, conformemente a quanto previsto dalla S.C.I.A. n. SUE/10/2025, si sono effettuati una serie di interventi riguardanti la rimozione di tutti gli elementi strutturali pericolanti, sia sugli orizzontamenti del primo impalcato che della copertura, oltre alla rimozione della vegetazione rampicante ed infestante e di parte delle macerie presenti, sia internamente che nei pressi del fabbricato.
Nel procedere in tal senso e rendere praticabile il primo impalcato, è stato necessario effettuare puntellamenti diffusi di tutti gli orizzontamenti rimasti, perché fortemente instabili a causa delle ampie deformazioni e compromissioni.
È stato installato anche un ponteggio perimetrale, sia per consentire le lavorazioni di ripulitura dalle piante rampicanti sia per cercare di conferire condizioni di equilibrio alle pareti perimetrali in muratura portante, in quanto instabili a causa degli orizzontamenti compromessi o già crollati.
*Per tutto quanto sopra descritto, vista l'estesa ed avanzata compromissione dello stato dell'immobile, che vede anche ampie aree crollate ed altre prossime al collasso, tali da compromettere le sue caratteristiche di autenticità, **si richiede IN VARIANTE AI PRG la rimozione del vincolo inserito dalla Scheda degli edifici di valore storico e architettonico riportante il censimento dei manufatti extraurbani previsto dalla L.R. n. 13 del 1990, nello specifico quello definito dalla scheda M31 N04** in modo da modificare la Tipologia di Intervento Prevista e pertanto poter procedere con un **INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE** che preveda la "**DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE**" del fabbricato esistente, che garantirebbe il raggiungimento degli standard prestazionali delle nuove costruzioni sia a livello di risparmio energetico che strutturali antisismici, pur mantenendo le caratteristiche tipologiche e costruttive del fabbricato originario nel rispetto della LEGGE REGIONALE 8 marzo 1990, n. 13.*
Il fabbricato ricostruito manterrebbe pertanto la sua composizione volumetrica conservando sia la superficie in pianta che la volumetria complessiva in modo da preservare anche i prospetti con particolare riguardo alla scansione delle bucature.

\

Il nuovo immobile residenziale manterrebbe inoltre, a livello distributivo, le destinazioni di zona giorno e di servizi al piano terra mentre la zona notte verrebbe organizzata al piano primo, analogamente a quello originario prevedendo nella zona più bassa dei locali destinati a cantina e autorimessa.
Per le strutture accessorie di pertinenza, non essendo vincolate e presentando lo stesso livello di degrado e compromissione delle strutture, si ritiene di valutare un intervento analogo di demolizione e ricostruzione preservandone le caratteristiche costruttive con particolare riguardo al capanno."

ATTESO che la proposta di variante in oggetto, si configura pertanto come variante non sostanziale al PRG2023 vigente, poiché non modifica le destinazioni d'uso delle aree, le norme tecniche di attuazione, le quantità edificatorie previste e non modifica la previsione di standard urbanistici e pertanto è da approvarsi secondo l'iter procedimentale di cui agli artt. 15 comma 5, e 30 della L.R. Marche n. 34/1992 e s.m.i. (nelle more di approvazione degli atti attuativi corrispondenti alla L.R. 19/2023).

DATO ATTO che:
- con nota del 19/06/2026 prot. 58750 è stata richiesta alla Provincia di Pesaro Urbino di sottoporre la variante alla verifica di assoggettabilità a VAS in forma SEMPLIFICATA (paragrafo A.3, comma 5, DGR 179/2025);

-in data 25/06/2026 - prot. 61109 è stato acquisito l'avvio del procedimento della Provincia di Pesaro e Urbino di verifica di Assoggettabilità a V.A.S. in forma semplificata;

- in data 16/07/2026 – prot. 68330 è stata acquisita la Determinazione di esclusione dalla procedura di VAS n. 1004 del 14/07/2026 **(allegato M);**

- con nota del 03/08/2026 - prot. n. 73969, è stata indetta una Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-bis, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma SEMPLIFICATA ed in modalità ASINCRONA, in merito alla variante in oggetto, con conclusione prevista per il giorno 17/09/2026;

-in data 06/08/2026 Prot. n. 75851 è pervenuta la richiesta di documentazione integrativa da parte della REGIONE MARCHE - Dipartimento Protezione civile e sicurezza del territorio - SETTORE GENIO CIVILE MARCHE NORD, ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01;

-- con nota del 20/08/2026 prot. n. 79542 è stata sospesa la Conferenza dei Servizi;

- con nota del 09/09/2026 prot. n. 85628 è stata acquisita la documentazione integrativa inoltrata via PEC da parte del tecnico progettista;

-con nota del 10/09/2026 prot. 86173 è stata ripresa la Conferenza dei Servizi fissando il nuovo termine per la conclusione della stessa al 25/09/2026;

EVIDENZIATO che è pervenuto il seguente parere:

\

- REGIONE MARCHE - Dipartimento Protezione civile e sicurezza del territorio -SETTORE GENIO CIVILE MARCHE NORD- Parere ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01 e s.m.i.**,** in data 22/09/2026 con prot. 90447 - **(allegato N)**, favorevole condizionato alle seguenti prescrizioni:

"*(omissis) ...*

1. Aspetti Geologici-Geotecnici e Sismici

a) La progettazione esecutiva degli interventi andrà supportata da uno studio geologico-geomorfologico-geotecnico e sismico di dettaglio, basato su indagini geognostiche e geofisiche eseguite in sito ed eventuali prove di laboratorio, finalizzate alla puntuale analisi e verifica delle opere da realizzare, nel rispetto delle disposizioni recate dal DM 17/01/2018 "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" e relativa Circolare n. 7 C.S.LL.PP. del 21/01/2019.

b) Si ritiene inoltre opportuno valutare possibili fenomeni di doppia risonanza considerata la risposta sismica del terreno (frequenza e periodo fondamentale), in relazione alle frequenze di risonanza della tipologia edilizia prevista.

c) Valutare il coefficiente di sicurezza alla liquefazione alle profondità in cui si riscontrano terreni potenzialmente liquefacibili, sia con metodi empirici che semplificati, in modo da esprime il rischio di liquefazione in termini di fattore di sicurezza (cap.7.11.3.4.2 delle NTC 2018 e cap.7.11.3.4 della C.S.LL.PP. n.7/2019).

d) Per il nuovo edificato in progetto si ritiene opportuno prevedere fondazioni adeguatamente immorsate nei terreni competenti, costituiti dai migliori valori di resistenza meccanica.

e) In sede di progettazione esecutiva e in fase di realizzazione dei lavori, andrà sempre verificata la rispondenza delle ipotesi di calcolo assunte nella Relazione Geologica Geotecnica e Sismica prodotta in questa sede e nelle successive fasi progettuali, adottando eventuali soluzioni progettali migliorative e/o correttive, allorché si riscontrino condizioni diverse da quelle ipotizzate.

2. Aspetti Idrologici e Idraulici

a) Per quanto riguarda le acque bianche il progetto prevede la dispersione mediante realizzazione di trincee drenanti nel terreno (Planimetria "Schema impianto fognario" datata 31-08-2026) nel lato NE del fabbricato di interesse. A supporto della progettazione esecutiva è necessario uno studio idrogeologico con prove di portata in foro e di permeabilità a carico idraulico costante e/o variabile, per determinare i parametri idrodinamici caratteristici dell'acquifero, previa valutazione dell'escursione dei livelli di falda, la capacità di smaltimento dell'acquifero delle nuove portate, con dimensionamento delle trincee drenanti previa modellazione idraulica. Dovrà essere nel tempo garantita la funzionalità efficienza ed integrità del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, dovranno essere valutate e attestate le condizioni di conservazione dell'equilibrio geomorfologico, idrogeologico ed idraulico dell'ambito territoriale interessato, in modo che non si manifestino ristagni e fenomeni d'impaludamento e/o interferenze delle acque drenate con le opere/infrastrutture/edifici presenti, nonché la compatibilità con le tipologie costruttive previste. In ogni caso si demanda alla progettazione esecutiva delle opere la puntuale definizione delle dimensioni e caratteristiche della dispersione nel suolo, che dimostri la funzionalità del sistema a smaltire le portate attese per adeguati tempi di ritorno, verificando la correttezza ed attendibilità dei dati assunti con una valutazione su eventuali interferenze con l'edificato esistente/opere presenti/infrastrutture, onde evitare disturbi/alterazioni dell'equilibrio attuale.

b) Per quanto riguarda le acque nere è necessaria una valutazione preventiva sulle sezioni riceventi affinché siano in grado di smaltire le nuove portate.

c) Come è noto in base ai "Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali" approvati con D.G.R. n. 53/2014 (nelle more di approvazione degli atti attuativi corrispondenti alla L.R. 19/2023), l'accertamento finale in ordine all'applicazione delle disposizioni rivolte al perseguimento dell'invarianza idraulica, di cui al Titolo

\

III degli stessi, spetta all'Ente competente al rilascio del titolo abilitativo ad attività di trasformazione, comportante variazione della permeabilità superficiale.
d) Allo scopo di mantenere costanti nel tempo le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione, si raccomanda di dotare l'intera area d'intervento di un adeguato sistema di regimazione, raccolta e smaltimento delle acque superficiali, evitando dispersioni incontrollate nei terreni limitrofi."

STABILITO che la proposta di variante in oggetto è costituita dagli elaborati elencati nella parte dispositiva del presente atto, allegati alla presente deliberazione.

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è l'Arch. Michele Adelizzi, Funzionario E.Q. della U.O.C. Pianificazione Urbanistica e Demanio Marittimo - Settore Governo del Territorio.

VERIFICATO che la presente proposta è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera di consiglio comunale n. 387 del 15/12/2005 e successivi adeguamenti di cui alla delibera di consiglio comunale n. 26 del 12/02/2009 e delibera di consiglio comunale n. 194 del 18/12/2025, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

VISTO il PRG2023 approvato con D.C.C. n. 195 del 18/12/2025;

VISTE:
- la L.R. 30 novembre 2023 n.19 *"Norme della pianificazione per il governo del territorio"*
- la L.R. 5 agosto 1992 n. 34 "*Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio*" e s.m.i.;
- il Regolamento approvato con D.G.R. Marche n. 53 del 27/01/2014 "LR 23 novembre 2011 n. 22 - "Norme in materia di *riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico.. - Art. 10, comma 4- Criteri, modalità e indicazioni tecnico operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali"*;
- la L. 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii., "*Legge urbanistica*";
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*";
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., "*Norme in materia ambientale*";
- la D.G.R. n. 1661 del 30/12/2020 "*Intesa Stato-Regioni-Province autonome 28 novembre 2019. DPR n. 357/97. L.R. n. 6/2007. Adozione delle Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza quale recepimento delle Linee guida nazionali. Revoca della DGR n. 220/2010, modificata dalla DGR n. 23/2015, così come rettificata dalla DGR n. 57/2015*";
- la D.G.R. n. 179 del 17/02/2025, *"Approvazione "Linee guida regionali in materia di Valutazione Ambientale Strategica"e revoca della D.G.R. 1647/2019".*

ATTESTATO:
- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

\

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 432 del 09.10.2025;
- che in conformità a quanto disposto dalle linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, per la procedura in oggetto non è stata presentata dal RUP alcuna dichiarazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi.

ATTESTATA, ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente in quanto trattasi di variante urbanistica al PRG;

VISTI i seguenti pareri richiesti sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49 co.1 del D.Lgs.vo 267/2000:
- parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Governo del Territorio Arch. Adriano Giangolini in data 02.10.2026, favorevole;
- parere di regolarità contabile della Dirigente del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa Daniela Mantoni in data 05.10.2026, non dovuto.

Ad unanimità di voti palesemente espressi

DELIBERA

1) di **COSTITUIRE** tutte le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo, come se le stesse fossero qui integralmente riportate;

2) di **ADOTTARE** la "VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG2023 VIGENTE, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 33 c. 12 DELLA L.R. 19/2023 E DEGLI ARTT. 15 c. 5 E 30 DELLA L.R. 34/92, RELATIVA ALLO STRALCIO DALL'ELENCO DEGLI EDIFICI DI VALORE STORICO ARCHITETTONICO (ART. 42 DELLE NTA) DI UN EDIFICIO IN LOCALITÀ MADONNA PONTE (SCHEDA M31N04)", costituita dai seguenti elaborati in formato digitale, allegati al presente atto deliberativo:

A - RICHIESTA DI VARIANTE AL PRG (RELAZIONE)
B - TAV. 1 INQUADRAMENTO LOTTO – STRALCI CARTOGRAFICI – PROPOSTA DI VARIANTE AL PRG
C - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
D - TAV. 2 STATO ATTUALE – PLANIMETRIA GENERALE
E - TAV. 3 STATO ATTUALE – FABBRICATO PRINCIPALE – PIANTE, PROSPETTI, SEZIONI
F - TAV. 4 IPOTESI DI PROGETTO – PLANIMETRIA GENERALE
G - TAV. 5 STATO DI PROGETTO – FABBRICATO PRINCIPALE – PIANTE, PROSPETTI, SEZIONI

\

H – TAV. 6 SCHEMA IMPIANTO FOGNARIO
I - RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA – COMPATIBILITÀ GEOMORFOLOGICA
L – RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA

3) di **DARE ATTO** che la presente variante è stata esclusa dalla VAS con Determinazione del Dirigente del Servizio 3 della Provincia di Pesaro e Urbino, n. 1004 del 14/07/2026, assunta agli atti il 16/07/2026 - prot. 68330 (**Allegato M** al presente atto deliberativo);

4) di **PRENDERE ATTO** che la REGIONE MARCHE - Dipartimento Protezione civile e sicurezza del territorio -SETTORE GENIO CIVILE MARCHE NORD, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001, ha espresso il proprio parere**,** acquisito in data 22/09/2026 con prot. 90447 (**Allegato N** al presente atto deliberativo);

5) di **DARE ATTO** che la presente variante è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera di consiglio comunale n. 387 del 15/12/2005 e successivi adeguamenti di cui alla delibera di consiglio comunale n. 26 del 12/02/2009 e delibera di consiglio comunale n. 194 del 18/12/2025, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

6) di **DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Michele Adelizzi, Funzionario E.Q. dell'U.O.C. Pianificazione Urbanistica e Demanio Marittimo - Settore Governo del Territorio;

7) di **DARE MANDATO** all'U.O.C. Pianificazione Urbanistica e Demanio Marittimo - Settore Governo del Territorio, per tutti gli adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza a quanto prescritto dalla citata L.R. n. 34/1992, nonché di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;

8) di **DARE ATTO** che verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i..

\

DEL CHE È REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco	**Il Segretario Generale**
f.to Luca Serfilippi	f.to Davide Giacomo Pratico'
F.to digitalmente	F.to digitalmente

La presente deliberazione della Giunta Comunale N. **481** del **08/10/2026** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

Diventerà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs. n. 267/2000.

L'incaricato dell'ufficio segreteria
Raffaella Portinari Glori